



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

==.==.==.==.==.==.==.

N. 008

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento T.A.R.S.U.

=====

L'anno **DUEMILASETTE** del mese di **MARZO** il giorno **UNO** alle ore **18,50** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA	X	
VARGIOLU EFISIO		X	UTZERI ROBERTO	X	
PIRISI GIOVANNINA	X		CADONI LUISELLA		X
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO		X
MASSA FABRIZIO	X		DESSI' GIANLUCA		X
SECCI GIOVANNA	X		MELONI ALDO		X
GAGLIARDO GIUSEPPE	X				

Presenti n. **08**

Assenti n. **05**

Assiste la seduta il Segretario *Dott. Alberto Sciola*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

1) _____ / _____ 2) _____ / _____ 3) _____ / _____

IL CONSIGLIO

- Viene conseguentemente posta in discussione la proposta di modifica al Regolamento T.A.R.S.U. elaborata dall'Ufficio Tributi del Comune di Villasimius, che di seguito si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 6/2007

Oggetto: Modificazione ed integrazione al vigente regolamento T.A.R.S.U.

Premesso Che:

Con delibera C.C. n.75 del 30/09/1994 e successive modificazioni, il Comune di Villasimius si è dotato del Regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 15/11/1993, n.507;

Visto l'art. 27, c.8 della L.448/01 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Ministeriale del 30/11/2006 che ha stabilito la proroga al 31/03/2007, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007 da parte degli EE.LL.;

Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche:

- Modificare le fasce di reddito previste nell'**art.17 agevolazioni speciali** aumentando la soglia annua per ogni componente il nucleo familiare entro la quale vengono concesse le agevolazioni, con particolare riferimento ai nuclei familiari composti da due persone di cui almeno un ultrasessantacinquenne e con particolare attenzione ai nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di handicap.
- Di cassare l'**art. 28** relativo ai rimborsi;
- Di riformulare l'**art.28 Rimborsi e compensazioni** nel quale si disciplinano anche le compensazioni ;
- Di modificare l'**art.30 Classificazione dei locali e delle aree tassabili**;
- Di adeguare l'**art.32 Efficacia delle disposizioni**;

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica e contabile da parte di responsabile del Settore Finanziario e Tributi.

PROPONE

1) Di apportare al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le seguenti modifiche:

Art. 17 AGEVOLAZIONI SPECIALI

La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50%, per le abitazioni occupate da nuclei familiari di residenti e domiciliati nel Comune di Villasimius, composti complessivamente da massimo due componenti, di cui almeno uno ultrasessantacinquenne in possesso di un reddito imponibile annuo non superiore rispettivamente a Euro **7.965,46** **8.500,00** e a Euro **11.379,23** **12.500,00**

Parimenti è ridotta al 50% a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

Soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente 1 portatore di handicap, avente diritto ai benefici previsti dalla L. 05.02.1992 n° 104 con percentuale di invalidità pari al 100%. Risultante da certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che l'abitazione oggetto della tassazione corrisponda con la residenza del soggetto portatore di handicap e che la stessa non venga locata anche solo parzialmente, e che il nucleo familiare sia in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore agli importi previsti nella seguente tabella:

Importo reddito annuo

Per n.1 componente	Per n.2 componenti	Per n.3 componenti	Per n.4 componenti	Per n.5 componenti	Per n.6 componenti	Per n.7 componenti
7.965,46	11379,23	14.793,00	18.206,76	21.051,58	23.327,42	25.034,30
8.500,00	12.500,00	16.500,00	20.000,00	23.000,00	25.500,00	27.500,00

La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti **che risultino** nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto o di un suo tutore, che attesterà il sussistere delle condizioni previste, mediante autocertificazione, da presentarsi, pena la decadenza, entro 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa. Le agevolazioni predette non avranno effetto retroattivo, e saranno concesse con effetto successivo alla data di presentazione della domanda.

Il Comune di Villasimius può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art. 70 del D.Lgs.507 del 15/11/1993 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art. 28 cassato **RIMBORSI**

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art.28

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni. Qualora il diritto alla restituzione dipenda dall'esito di un procedimento contenzioso, la data di decorrenza del termine decadenziale per la richiesta di rimborso è quella del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il ricorso.

Sulla tassa rimborsata saranno computati gli interessi stabiliti dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte del Comune.

Qualora il contribuente lo ritenga preferibile, in alternativa alla richiesta di rimborso, potrà procedere alla compensazione tra crediti e debiti TARSU, detraendo dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Per potersi avvalere della compensazione, il contribuente deve presentare richiesta al Comune, entro i 30 giorni precedenti la scadenza del termine di pagamento, con apposito modello predisposto dal Servizio Tributi dove siano presenti:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'imposta dovuta al lordo della compensazione con indicazione in dettaglio degli immobili per i quali è dovuta la TARSU;
- l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per anno d'imposta, con allegati copie dei versamenti eseguiti in eccedenza che danno diritto alla compensazione.

Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi. Non è ammessa compensazione tra TARSU ed altri tributi od entrate comunali.

A tal fine il contribuente interessato alla compensazione TARSU dovrà utilizzare preferibilmente i modelli messi a disposizione dal Comune.

Art. 30

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti della applicazione della tassa i locali e le aree sono classificabili come segue:

1) I CATEGORIA

Abitazioni private e simili.

2) II CATEGORIA

Alberghi con ristorante, **caserme**, e simili.

3) III CATEGORIA

Supermercati, empori e grandi complessi commerciali, Market, generi alimentari, frutta e verdura, macellerie, pescherie, pizze al taglio, cibi da asporto, fiorai, banchi di mercato all'aperto generi alimentari, e simili

4) IV CATEGORIA

Teatri cinematografici, sale da ballo anche all'aperto, e simili.

5) V CATEGORIA

Ristoranti, Bar, Pub, trattorie, pizzerie, birrerie, paninoteche, gelaterie, attività agrituristiche, Circoli con somministrazione di cibi o bevande, e simili.

6) VI CATEGORIA

Studi professionali in genere, e simili.

7) VII CATEGORIA

Ospedali, istituti di cura pubblici e privati, studi ambulatoriali, e simili.

8) VIII CATEGORIA

Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, laboratori artigiani, artigianato, abbigliamento, articoli da regalo, farmacie, edicole, tabacchi e cartolerie, enoteche, pasticcerie, rivendite di pane, banchi di mercato all'aperto beni durevoli.

9) IX CATEGORIA

Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, rimessaggi di barche o natanti e simili, **aree di sosta e scarico camper**, servizi ed aree portuali.

10) X CATEGORIA

Stabilimenti ed edifici industriali, caseifici, panifici.

11) XI CATEGORIA

Scuole di ogni ordine e grado, e simili

12) XII CATEGORIA

Locali sede di enti pubblici, associazioni –istitut. di natura religiosa, culturale, politica, sindac., stazioni ferroviarie, case di riposo, **case per ferie** e sedi di collettività, sale da gioco.

13) XIII CATEGORIA

Banche, istituti di credito, Uffici postali, e simili.

14) XIV CATEGORIA

Distributori di carburante, e simili

15) XV CATEGORIA

Impianti sportivi coperti o no, e simili.

16) XVI CATEGORIA

Stabilimenti e cabine balneari, arenili ottenuti in concessione demaniale e non, utilizzati per l'esercizio di stabilimenti balneari e simili

17) XVII CATEGORIA

Cabine telefoniche, e simili

18) XVIII CATEGORIA

Depositi e simili quasi costantemente chiusi e senza accesso al pubblico

19) XIX CATEGORIA

Campeggi e simili

20) XX CATEGORIA

esercizi extra alberghieri case vacanze, residence, **casa per ferie**, **caserme**, **alberghi residenziali**, alberghi senza ristorante, e simili

Art. 32

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal **01 gennaio 2007**

2) Alla luce delle suddette modifiche ed integrazioni, a partire dal 1° gennaio 2007, il Regolamento TARSU da adottare è allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.gs 267/2000.

/-----/

Il Presidente dopo aver illustrato la proposta che precede, riferisce ai presenti che occorre provvedere ad apportare alcune modifiche, migliorative per gli utenti, al regolamento in oggetto;

Precisa che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari.

Invita quindi i consiglieri a intervenire al riguardo.

Constato che nessun consigliere chiede di intervenire, si passa alla votazione, in forma palese, che da il seguente risultato.

Presenti e votanti **8**

Favorevoli **8**

Con separata votazione palese si passa quindi alla votazione per l'immediata esecutività della deliberazione, che da il seguente risultato.

IL CONSIGLIO

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

Udita la relazione del Presidente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Visti i risultati della votazione;

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra citato;

Di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38 e successive modificazioni.

*/**/**/**/**/**/**